



**COMUNE DI VICOPISANO**  
**Servizio Entrate**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

**APPROVATO CON ATTO N° DEL 29.3.2007**

oooooo

## INDICE

### Titolo I – **Principi generali**

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Definizione delle entrate
- Art. 3 Regolamentazione delle tipologie di entrate
- Art. 4 Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

### Titolo II – **Gestione delle entrate**

- Art. 6 Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 8 Attività di verifica e controllo
- Art. 9 Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Art. 10 Attività di notifica degli atti di accertamento
- Art. 11 Versamenti
- Art. 12 Rimborsi
- Art. 13 Interessi
- Art. 14 Sanzioni tributarie – Principi generali
- Art. 15 Interpello del contribuente

### Titolo III – **Attività di riscossione**

- Art. 16 Riscossione coattiva
- Art. 17 Dilazioni di pagamento
- Art. 18 Compensazione
- Art. 19 Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento
- Art. 20 Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

### Titolo IV – **Attività contenziosa e strumenti deflativi**

- Art. 21 Contenzioso
- Art. 22 Autotutela
- Art. 23 Accertamento con adesione
- Art. 24 Conciliazione giudiziale

### Titolo V – **Disposizioni finali**

- Art. 25 Norme finali e transitorie

## **Titolo I Principi generali**

### **Articolo 1**

#### Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate tributarie comunali, in conformità ai principi dettati dal Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in attuazione delle norme contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, nell'art. 50 della Legge 27.12.1997 n° 449 nonché nella Legge n. 296 del 27.12.2006 (L.F. 2007) e Legge Collegata, tutelando i principi stabiliti dalla Legge n° 212 del 27.7.2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e successive modificazioni ed integrazioni, e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme che seguono sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate tributarie, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento di riscossione, di contenzioso ed a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.
4. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo, nel rispetto di quanto previsto dallo "Statuto del Contribuente".

### **Articolo 2**

#### Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, canoni e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

### **Articolo 3**

#### Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione un apposito regolamento. I regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

## **Articolo 4**

### Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita deliberazione in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe delle entrate comunali sono deliberate dall'organo competente entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma 1, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate nel corso dell'anno precedente.

## **Articolo 5**

### Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti medesimi, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

## **Titolo II Gestione delle entrate**

## **Articolo 6**

### Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446. La forma prescelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.

## **Articolo 7**

### Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Responsabile del tributo specifico designato dal Sindaco.

2. In particolare il funzionario designato responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 21;
  - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

## **Articolo 8**

### Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente secondo le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente, purché in possesso di regolare abilitazione prevista dalle vigenti leggi nazionali e/o regionali così come previsto dal Decreto Legislativo n° 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n° 446/97.
3. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) ed in conformità dei principi stabiliti con la Legge 27.7.2000 n° 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

## **Articolo 9**

### Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento e rettifica è svolta dal Comune nel rispetto dei principi di equità, semplificazione, pubblicità e trasparenza.
2. I soggetti di cui all'art. 7 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal responsabile del tributo.
5. Per ogni singolo atto di imposizione, in materia di tributi comunali, si applica, a norma del Decreto Ministeriale 8.1.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, una somma a titolo di rimborso per le spese di notificazione e postali.

## **Articolo 10**

### Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art. 9, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 7.
4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

## **Articolo 11**

### Versamenti

1. Il Comune non procede ad emettere avvisi di accertamento o altre azioni di recupero il cui importo sia inferiore ad Euro 12,00.

2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.
3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.
4. In sede di regolamentazione dei singoli tributi o delle singole altre entrate potranno essere stabiliti gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti. In assenza di previsione specifica l'importo minimo è stabilito in euro 12,00.
5. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i corrispettivi di qualsiasi ammontare per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

## **Articolo 12**

### Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **Articolo 13**

### Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Articolo 14**

### Sanzioni tributarie – Principi generali

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai Decreti Legislativi n°. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 15**

### Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Responsabile di ciascuna entrata, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di

interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta scritta e motivata, vincola l'operato del responsabile di ciascuna entrata, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità della risposta stessa è nullo. Qualora la risposta medesima non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, s'intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti al comma 1, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

### **Titolo III Attività di riscossione**

#### **Articolo 16**

##### Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate viene effettuata con la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973 n° 602, e al Decreto Legislativo n° 112/99, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora affidata al concessionario della riscossione. In alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici mediante ingiunzione, utilizzando le procedure di cui al D.P.R. 14 Aprile 1910 n° 639, nel qual caso le attività necessarie alla riscossione competono al Funzionario responsabile della gestione.
2. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente articolo 9.
3. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Articolo 17**

##### Dilazioni di pagamento

1. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio atto formale può eccezionalmente consentire, su richiesta scritta dell'interessato con la quale vengono dichiarate e documentate comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima: dodici mesi;
  - decadenza del beneficio concesso, qualora si verifichi il mancato pagamento, alla scadenza anche di una sola rata. L'importo residuo è riscuotibile immediatamente e automaticamente in unica soluzione;
  - applicazione degli interessi nella misura prevista dall'articolo 13 del presente Regolamento;
  - Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
  3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la dilazione o rateizzazione è superiore a 5.000 Euro il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
  4. Tale norma si applica a tutti i tributi comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo

## **Articolo 18**

### Compensazione

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o di altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, entro 45 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo;
  - l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
4. In caso di mancato riscontro entro 30 gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso

deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e per i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.

### **Articolo 19**

Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati, a titolo di entrate da parte di persone fisiche o giuridiche o società di persone dichiarate fallite, soltanto se il debito totale supera 250 Euro.

### **Articolo 20**

Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati, a titolo di entrate da parte di persone fisiche o giuridiche o società di persone dichiarate fallite, soltanto se il debito totale supera 500 Euro.
3. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il Curatore fallimentare, al fine di effettuare una puntuale analisi sulla massa attiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si potrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

## **Titolo IV**

### **Attività contenziosa e strumenti deflativi**

#### **Articolo 21**

Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del Decreto Legislativo n.º 54/92 ed a norma dell'art. 15 – lettera g) – dello Statuto Comunale, La Giunta Comunale autorizza il Responsabile del tributo, congiuntamente al Responsabile dei servizi contabili a costituirsi in giudizio, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale e proporre appello.
2. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dalla Giunta Comunale, il Comune è rappresentato dal Funzionario responsabile del tributo congiuntamente al Funzionario responsabile dei servizi contabili.
3. E' compito del Responsabile di ciascuna entrata seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Per controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

## **Articolo 22**

### Autotutela

1. Il Responsabile del tributo in qualsiasi momento, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
  - b) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento;
  - c) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.
  
2. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, nelle ipotesi di:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto dell'imposta o della tassa o del canone;
  - d) doppia imposizione;
  - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente prodotta entro i termini di prescrizione;
  - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi in precedenza non riconosciuti;
  - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.
  
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune. Qualora da tale analisi emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
  
4. Dell'eventuale annullamento o rettifica è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso tributario.
  
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

## **Articolo 23**

### Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, le norme in vigore contenute nell'apposito Regolamento.

## **Articolo 24**

### Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la norma del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il Funzionario responsabile designato per la difesa dell'Amministrazione Comunale, sulla base delle direttive ricevute dall'Amministrazione medesima, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 48 del Decreto Legislativo 31.12.1992 n° 546.

## **Titolo V Disposizioni Finali**

### **Articolo 25**

#### Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2007 e con tale decorrenza si intende abrogato il Regolamento precedentemente in vigore relativo alla gestione delle entrate tributarie.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e lo statuto comunale.